

**COMUNE DI GAMBETTOLA**  
**Provincia di Forlì – Cesena**

**REGOLAMENTO**  
**DI POLIZIA MORTUARIA**

# INDICE

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 OGGETTO
- Art. 2 VIGILANZA E MANUTENZIONE
- Art. 3 VIGILANZA SANITARIA
- Art. 4 RESPONSABILITA'
- Art. 5 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- Art. 6 DEPOSITO D'OSSERVAZIONI ED OBITORIO

## **TITOLO II - SERVIZIO DEI CIMITERI**

- Art. 7 ACCOGLIMENTO SALME AL CIMITERO
- Art. 8 NECROFORO
- Art. 9 ORARIO D'APERTURA E CHIUSURA
- Art. 10 VISITE CIMITERIALI
- Art. 11 CIRCOLAZIONE DI VEICOLI NEI CIMITERI
- Art. 12 LAVORI MURARI
- Art. 13 DIVIETO D'ORNAMENTI INGOMBRANTI

## **TITOLO III – DENUNCIA DI MORTE E ACCERTAMENTI DECESSI**

- Art. 14 DENUNCIA CAUSA DI MORTE
- Art. 15 REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

## **TITOLO IV - PERIODO DI OSSERVAZIONE**

- Art. 16 CHIUSURA FERETRO
- Art. 17 SORVEGLIANZA
- Art. 18 TAEGHETTA DI RICONOSCIMENTO

## **TITOLO V – PERMESSO DI SEPPELLIMENTO**

- Art. 19 AUTORIZZAZIONE
- Art. 20 PRODOTTI ABORTIVI
- Art. 21 PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO
- Art. 22 PERMESSI

## **TITOLO VI – TRASPORTO DEI CADAVERI**

- Art. 23 NORME GEN.LI PER IL TRASPORTO
- Art. 24 CARRI FUNEBRI
- Art. 25 DECRETO PER IL TRASPORTO
- Art. 26 SPESE PER IL TRASPORTO (soppresso)
- Art. 27 CORTEI FUNEBRI

## **TITOLO VII – STRUTTURE CIMITERIALI**

Art. 28 SEPOLTURE

## **TITOLO VIII – INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

Art. 29 CAMPI D'INUMAZIONE

Art. 30 INUMAZIONI

Art. 31 CIPPO DELLE FOSSE

Art. 32 TUMULAZIONE

Art. 33 INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN LOCULI

Art. 34 LAPIDI ED EPIGRAFI

## **TITOLO IX – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 35 ESUMAZIONI ORDINARIE

Art. 36 AVVISI DI SCADENZA

Art. 37 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Art. 38 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Art. 39 CREMAZIONI

Art. 40 OGGETTI DA RECUPERARE

## **TITOLO X - CONCESSIONI**

Art. 41 CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 42 CONCESSIONE DI AREA

Art. 43 CONCESSIONE DI MANUFATTI

Art. 44 TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA AGLI EREDI

Art. 45 REIMPIEGO LOCULI OCCUPATI

Art. 46 REIMPIEGO DI SEPOLTURE PRIVATE COMPLETAMENTE OCCUPATE

Art. 47 CONCESSIONE DI COLOMBARI PER CASSETTE METALLICHE

Art. 48 TUMUALZIONE IN LOCULI CONCESSI O SEPOLTURE PRIVATE  
ESISTENTI

Art. 49 RENUNCIA ALLA CONTITOLARITA' DI LOCULI

Art. 50 PRECEDENZA FRA AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA

Art. 51 PERSONE ABILITATE A DISPORRE DEL CADAVERE

Art. 52 CONCESSIONE DI CUI NON E' DOCUMENTABILE LA TITOLARITA'

Art. 53 SEPOLTURE PRIVATE E LOCULI ABBANDONATI

Art. 54 TUMULAZIONE PROVVISORIA

Art. 55 OBBLIGO ALLA RETROCESSIONE DI LOCULI

# **COMUNE DI GAMBETTOLA**

*Provincia Forlì – Cesena*

**Settore Economico Finanziario e Demografico**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART.1**

#### **OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina, i servizi relativi alla Polizia Mortuaria di competenza del Comune, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 N. 285; del titolo IX del D.P.R. del 3/11/2000 n.396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile) e del titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

### **ART. 2**

#### **VIGILANZA E MANUTENZIONE**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite:

1. il responsabile del servizio d'Igiene dell'Azienda U.S.L. competente per territorio;
2. il responsabile del Settore Assetto del Territorio;
3. il necroforo;
4. gli altri uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni alla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000.

### **ART. 3**

#### **VIGILANZA SANITARIA**

Il responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, vigila e controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

## **ART. 4**

### **RESPONSABILITA'**

Il Comune adotta le misure idonee a prevenire le situazioni di pericolo a persone e cose all'interno del cimitero e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Tit. IX del Codice Civile, salvo che il fatto non sia penalmente rilevante.

## **ART. 5**

### **SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali d'interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra servizi gratuiti sono compresi:

1. il servizio d'osservazione dei cadaveri;
2. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento;
3. l'uso delle celle frigorifere comunali, se esistenti, salvo quanto diversamente prescritto dal presente regolamento.
4. estumulazioni conseguenti a tumulazioni provvisoria per indisponibilità di loculi al momento del decesso;
5. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
6. la deposizione delle ossa in ossario comune;
7. la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del Settore dei Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La dichiarazione è trasmessa al Servizio Economato per gli atti di competenza.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare. "

## **ART. 6**

### **DEPOSITO D'OSSERVAZIONI ED OBITORIO**

Il Comune di Gambettola, non avendo nel proprio Cimitero strutture e locali idonei al deposito d'osservazione né obitorio, individua tali locali presso l'ospedale "BUFALINI" in CESENA ,Azienda U.S.L. n.39.

## **TITOLO II – SERVIZIO DEI CIMITERI**

### **ART. 7**

#### **ACCOGLIMENTO SALME NEL CIMITERO**

Nel cimitero comunale sono accolte:

1. le salme delle persone decedute sul territorio comunale qualunque ne fossero in vita la residenza;
2. le salme delle persone decedute fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza o che sono stati iscritti durante la loro vita nell'anagrafe della popolazione residente;
3. le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori del medesimo, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nei cimiteri;
4. ascendenti e discendenti di I grado dei residenti;
5. i nati morti ed i prodotti del concepimento come da successivo art. 20;
6. i resti mortali delle persone sopra riportate;
7. le salme delle persone che a causa dell'inserimento in struttura residenziale protetta, ubicata nel territorio comunale, vi abbiano assunto la residenza;
8. le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma facenti parte in vita di una comunità parrocchiale del Comune.

Le deroghe ai precedenti commi potranno essere disposte solamente con specifica e motivata ordinanza sindacale.

### **ART. 8**

#### **NECROFORO**

Il NECROFORO, o chi ne fa le veci quando questi è assente o impedito, è responsabile della cura del cimitero nonché dei servizi che vi si svolgono.

Per ogni salma ricevuta, ritira e conserva le autorizzazioni, rilasciate dall'Ufficiale di Stato Civile, al seppellimento ed al trasporto, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro.

Provvede alle operazioni d'inumazione e/o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo d'osservazione del cadavere e che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti d'inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti.

Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti mortali.

Tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Uno dei due esemplari, ad ogni fine anno, deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altra copia presso il servizio di custodia.

Cura l'apposizione dei cippi regolamentari distintivi delle fosse d'inumazione.

Effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni delle salme, la riduzione dei resti mortali, nel rispetto delle prescrizioni del capo XVII del D.P.R.285/90.

Durante le suddette operazioni, indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione comunale e provvede, al termine, ad un'accurata pulizia dei siti.

Controlla che ogni intervento sulle salme o tombe sia debitamente autorizzato e sia effettuata dai concessionari la manutenzione delle tombe private.

Regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti.

Durante l'orario d'apertura al pubblico, sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento.

In qualità di responsabile del buon andamento del cimitero, è tenuto a prendere tutte le iniziative ascrivibili alla sua competenza necessarie per l'esecuzione del presente regolamento ed a riferire, diversamente, al responsabile del servizio.

Garantisce la pulizia dei locali del cimitero, dei loggiati, dei campi d'inumazione e dei rispettivi vialetti. Mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe.

Provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio.

Svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli sono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei cimiteri.

## **ART. 9**

### **ORARIO D'APERTURA E CHIUSURA**

L'orario d'apertura del cimitero comunale, è stabilito con atto del Responsabile del settore territorio ed affisso all'ingresso del cimitero.

La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio Lavori Pubblici da rilasciarsi per comprovati motivi.

## **ART. 10**

### **VISITE CIMITERIALI**

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.

E' vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi; disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nei cimiteri a persone con cani o altri animali, né a fanciulli d'età inferiore agli anni 8, se non accompagnati da adulti.

## **ART. 11**

### **CIRCOLAZIONE DI VEICOLI NEI CIMITERI**

Non è ammessa la circolazione dei veicoli all'interno del cimitero, con l'esclusione dei mezzi di trasporto funebre nell'esercizio d'attività.

Il Responsabile del Servizio ha facoltà di concedere di visitare tombe servendosi d'automobili in via eccezionale quando si trovi alla presenza di persone impediti nei movimenti.

E' ammessa la circolazione degli automezzi di servizio.

Per il trasporto d'eventuali materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà consentito a condizioni che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del mezzo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

## **ART. 12**

### **LAVORI MURARI**

Gli esecutori di lavori privati ( tombe di famiglia, sarcofago....) all'interno del cimitero devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. richiedere ed ottenere la relativa autorizzazione;
2. i materiali di scavo o rifiuti devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal necroforo o dall'ufficio tecnico comunale;
3. al termine dei lavori il suolo, temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato;
4. le lapidi e i monumenti funebri, non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti già finiti e pronti per il montaggio;

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà comunale o di terzi.

## **ART. 13**

### **DIVIETO DI ORNAMENTI INGOMBRANTI**

Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide dei loculi od ossari, sui marciapiedi, corsie o corridoi d'accesso.

E' ammessa la posizione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 10 novembre d'ogni anno; è altresì consentita la posizione di vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari fino ad avvenuto montaggio della lapide.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro, in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

Il divieto soprarichiamato si estende ai campi per inumazioni. Nei campi di inumazione è consentita la posizione di piante sempreverdi di piccole dimensioni, che saranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

## **TITOLO III – DENUNCIA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DECESSI**

### **ART. 14**

#### **DENUNCIA CAUSA DI MORTE**

Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, all'autorità sanitaria competente la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministro della Sanità.

In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dall'Azienda U.S.L.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni legislative previste, ed in tal caso il dirigente di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione, secondo quanto disposto dal D.P.R. 230/95.

L'obbligo di denuncia di cui al I comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia per richiesta dell'autorità giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli art. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'A.U.S.L. competente.

Il medico necroscopo, nei casi di morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere le salme per il prescritto periodo di osservazione, propone al Sindaco il loro trasferimento al deposito di osservazione.

### **ART. 15**

#### **REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in seguito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da cause delittuose o in ogni modo non dovute a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale; in tali casi il rilascio del nullaosta per il seppellimento spetta all'Autorità giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne comunica subito all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda U.S.L. competente per territorio.

Salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

## **TITOLO IV - PERIODO DI OSSERVAZIONE**

### **ART. 16**

#### **CHIUSURA FERETRO**

Nessuna salma può essere chiusa nella cassa, né essere sottoposta ad autopsia od a trattamenti conservativi, sottoposta a conservazione in cella frigorifera, né inumata, tumulata o cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n.285/90.

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'AUSL o personale incaricato o convenzionato, sia nel caso di salme trasportate all'interno del territorio comunale sia per le salme destinate fuori Comune.

### **ART. 17**

#### **SORVEGLIANZA**

Durante il periodo d'osservazione, al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza.

Nello stesso periodo, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

### **ART. 18**

#### **TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO**

Sul piano esterno superiore d'ogni feretro è applicato apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra targhetta di materiale resistente (refrattari per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò per agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **TITOLO V - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO**

### **ART. 19**

#### **AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nei cimiteri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria anche per il seppellimento di pezzi di cadavere o d'ossa umane rinvenute, previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

### **ART. 20**

#### **PRODOTTI ABORTIVI**

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunto periodo di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina che, all'Ufficiale dello Stato Civile non siano dichiarati come “ nati morti “, i permessi di trasporto e di seppellimento, sono rilasciati dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.

### **ART. 21**

#### **PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO**

Oltre che i nati morti ed i prodotti abortivi cui all'art.7 del D.P.R. n. 285/90, per richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti, con le stesse procedure, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra gli aventi causa sono tenuti a presentare, entro 24 ore dal momento dell'evento, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L. competente per territorio, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### **ART. 22**

#### **DOCUMENTAZIONI**

I permessi di cui ai precedenti articoli dovranno essere consegnati dall'incaricato al trasporto al necroforo e da questi conservati.

## **TITOLO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **ART. 23**

#### **NORME GENERALI PER IL TRASPORTO**

Nel territorio del Comune di Gambettola il servizio di trasporti funebri non è oggetto di diritto di privativa.

A norma del 2° comma dell'art.19 D.P.R. 285/1990 il Comune consente a terzi, imprese private di pompe funebri, di eseguire trasporti.

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da imprese autorizzate ai sensi della L.R. 29.07.2004 n.19.

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto."

### **ART. 24**

#### **CARRI FUNEBRI**

Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del D.P.R. 285/90.

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da imprese autorizzate ai sensi della L.R. 29.07.2004 n.19.

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto."

### **ART. 25**

#### **DECRETO PER IL TRASPORTO**

Il trasporto di una salma, o di parti di cadavere, o di resti mortali o di ossa umane, fuori del Comune è sempre autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile tale autorizzazione deve essere consegnata al necroforo.

Qualora il trasporto interessi altri Comuni, il provvedimento di cui trattasi dovrà essere trasmesso a tutti i Sindaci interessati.

*ART. 26 (soppresso del.C.C. n.26 del 13/4/2006)*

#### **SPESE PER IL TRASPORTO**

*Il trasporto delle salme è effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai familiari del defunto e le relative spese sono a loro carico.*

*Nei casi in cui non vi siano parenti o persone, enti ed istituzioni che se ne fanno carico, le suddette spese sono a carico del Comune che a tale scopo potrà stipulare apposita convenzione con una ditta specializzata.*

#### **ART. 27**

#### **CORTEI FUNEBRI**

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Gli orari per le tumulazioni e le inumazioni sono fissati con provvedimento del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento, anche a piedi, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti d'assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

## **TITOL O VII - TRUTTURE CIMITERIALI**

### **ART. 28**

#### **SEPOLTURE**

Nel cimitero comunale esistono i seguenti tipi di sepoltura:

**Inumazione**, con durata non inferiore ai 10 anni decorrenti dal giorno del seppellimento;

**Tumulazione**, mediante la concessione del diritto d'uso a tempo determinato, di:

1. loculi per tumulazione individuali;
2. cellette ossario per la tumulazione di ossa, resti mortali o ceneri individuali o collettive;
3. aree per la costruzione di tombe di famiglia;
4. tombe di famiglia.

## **TITOLLO VIII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

### **ART. 29**

#### **CAMPI D' INUMAZIONE**

I campi destinati alla sepoltura per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi d'inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.

La sola eccezione a tale criterio è costituita dalle salme non ancora mineralizzate dopo il periodo di rotazione decennale, le quali restano nella medesima fossa per un altro periodo ai sensi dell'art. 82, comma 2° D.P.R. 285/90.

### **ART. 30**

#### **INUMAZIONI**

L'inumazione è consentita esclusivamente alle salme di cui al comma 1 lettere 1-2-7-8 del precedente art.7.

### **ART. 31**

#### **CIPPO DELLE FOSSE**

Ogni fossa dei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune, sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile come sopra specificato, con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Sulle sepolture dei campi d'inumazione, in sostituzione del cippo fornito dal Comune, è consentita ai familiari, a proprie spese, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti recanti le generalità del defunto, che non dovranno in ogni modo mai:

1. uscire dalle dimensioni della fossa ed essere perfettamente allineati, ed avere un'altezza massima di m.1,20 dal piano di campagna;
2. coprire un'estensione superiore ai 2/3 della medesima.

La loro manutenzione e la conservazione in stato di decoro fanno carico interamente ai concessionari.

In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvederà alla rimozione dei manufatti se pericolanti ovvero alla manutenzione diretta fino al termine del periodo decennale previsto, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, riservandosi rivalsa nei confronti dei familiari stessi qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata.

## **ART. 32**

### **TUMULAZIONI**

Le salme, parti di cadaveri, i resti mortali, o urne cinerarie, possono essere tumulate in:

1. Loculi per sepolture individuali;
2. In sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

## **ART. 33**

### **INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN LOCULI**

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali in loculi occupati da feretri per consentire l'avvicinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento di resti mortali è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche referti e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

L'introduzione delle predette cassette metalliche è consentita, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio d'apposita autorizzazione.

## **ART. 34**

### **LAPIDI ED EPIGRAFI**

E' consentito ai privati apporre lapide ed epigrafi sulla chiusura dei loculi.

Qualora, entro sei mesi dalla tumulazione, non vi provvedano i privati, il Dirigente competente disporrà l'apposizione sulla chiusura del loculo di una targa marmorea con il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto e la spesa sarà posta a carico del concessionario o dei suoi familiari.

## **TITOLO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **ART. 35**

#### **ESUMAZIONI ORDINARIE**

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Settore Assetto del Territorio con determinazione del Responsabile.

Nei cimiteri il turno ordinario d'esumazione è di 10 (dieci) anni conformemente a quanto fissato dall'art.82 del D.P.R. n.285/90. Alle inumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura, dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con la determinazione di cui al precedente comma.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.

Spetta al necroforo, incaricato dal responsabile dell'ufficio cimiteriale, stabilire al momento dell'esumazione, se un cadavere è o non è mineralizzato.

Le ossa raccolte durante le esumazioni saranno depositate nell'ossario comune, salvo che i familiari ne richiedano il collocamento in sepoltura privata.

### **ART. 36**

#### **AVVISI DI SCADENZA**

Il Comune non è tenuto a dare singoli avvisi alle famiglie interessate alla data di scadenza della sepoltura.

Ogni anno, entro il mese di Settembre, il responsabile dei servizi cimiteriali provvederà per la stesura d'elenchi in cui saranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale del cimitero urbano in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno di riferimento.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, sarà predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo,

L'inizio delle operazioni massive d'esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **ART. 37**

#### **ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere effettuate prima del termine ordinario di scadenza su ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio servizi Demografici, per trasferimento in altra sepoltura nello stesso o altro cimitero oppure per cremazione e, in ogni modo, entro 6 (sei) mesi o dopo 7 (sette) anni dalla data di sepoltura.

Le esumazioni straordinarie effettuate per richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite in ogni tempo con le modalità di cui all'art.83, commi 2° e 3°, del D.P.R. n. 285/90.

Le esumazioni straordinarie non potranno essere eseguite, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Quando trattasi di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria potrà essere eseguita solo quando saranno trascorsi 7 (sette) anni dalla data di sepoltura.

Le esumazioni straordinarie di cui sopra saranno eseguite alla presenza del Dirigente del servizio d'igiene pubblica o di personale tecnico da lui delegato.

## **ART. 38**

### **ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

#### **Sono ordinarie le estumulazioni:**

1. eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato;
2. per richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni, se trattasi di concessioni perpetue o novantanovenali.

**Sono straordinarie le estumulazioni** eseguite prima dei predetti termini: per richiesta dei familiari e quelle effettuate per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate con determinazione del Responsabile del Settore Assetto del Territorio, mentre quelle sono autorizzate in conformità al precedente art. 37.

Qualora al momento dell'estumulazioni risultasse che il cadavere non fosse completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda d'estumulazioni, esso sarà inumato, previa debita apertura della cassa metallica per il periodo stabilito dal Sindaco con l'ordinanza di cui al comma 1°.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda d'estumulazioni, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone d'avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta d'estumulazioni se non siano decorsi almeno 2 (due) anni dalla precedente.

E' fatto salvo al responsabile del Settore Assetto del Territorio il potere d'ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile del Servizio di Igiene e sanità pubblica o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di sanità e d'igiene. In questo caso sarà preventivamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.

I resti mortali, raccolti durante le estumulazioni, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

L'estumulazione straordinaria di ceneri o resti mortali, previa domanda degli aventi diritto, è autorizzata dal responsabile dell'ufficio cimiteriale.

## **ART. 39**

### **CREMAZIONI**

Nel caso non avvenga la dispersione, le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla legge e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

La conservazione dell'urna avviene, in conformità alla legge, per tumulazione, interrimento o affidamento personale.

In caso di affidamento personale deve essere effettuata l'annotazione in apposito registro delle generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposita disposizione regolamentare sono stabilite le dimensioni delle urne, le modalità e le condizioni di conservazione dell'urna in modo da garantire la sicurezza da ogni profanazione e dal punto di vista igienico-sanitario, nonché l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. Nella fase transitoria tali prescrizioni sono contenute volta per volta nell'atto di affidamento."

## **ART. 40**

### **OGGETTI DA RECUPERARE**

Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, indumenti od oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo dopo essere stati catalogati e registrati; della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al familiare e l'altro conservato tra gli atti del servizio cimiteriale.

All'atto delle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.

## **TITOLO X - CONCESSIONI**

### **ART. 41**

#### **CONCESSIONI CIMITERIALI**

La concessione cimiteriale, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto disposto dall'art. 953 del C.C.

La concessione d'area e loculi deve risultare da apposito atto scritto, redatto nelle forme di legge, a spese del concessionario.

### **ART. 42**

#### **CONCESSIONE DI AREA**

Le aree cimiteriali possono essere concesse ai privati ed ad enti, secondo le disponibilità del cimitero e subordinatamente alla previsione del piano regolatore cimiteriale, esclusivamente per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglia e collettività. Può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto, se richiesto, la divisione dei posti loculi.

La concessione d'area ha durata di 99 (novantanove) anni, rinnovabili.

Il corrispettivo per la concessione di detta area è determinato dalla Giunta Comunale.

Allo stesso concessionario saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

I concessionari d'aree per sepolture private dovranno iniziare i lavori di costruzione delle sepolture entro un anno e completarli entro tre anni dal rilascio della concessione dell'area.

Trascorso infruttuosamente tale termine la concessione decade; in tal caso sarà rimborsata una somma pari all'80% del corrispettivo pagato.

E' consentita la restituzione dell'area concessa e comunque prima dell'inizio dei lavori nei termini prescritti nell'atto concessorio, dietro rimborso di una somma pari all'90% del corrispettivo pagato.

Scaduto il termine stabilito nel 2° comma l'area tornerà nella piena disponibilità del comune ed il materiale e i segni funebri saranno restituiti ai concessionari.

Non è consentita la concessione di tombe o cappelle tra privati. I concessionari possono rinunciare prima della scadenza, senza alcun rimborso.

### **ART. 43**

#### **CONCESSIONE DI MANUFATTI**

La concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune riguarda:

1. Sepolture individuali (loculi, colombari, nicchie per urne cinerarie);
2. Sepolture per famiglie e collettività (edicole o tombe di famiglia)

Le concessioni sono rilasciate a tempo determinato per 50 (cinquanta) anni, salvo rinnovo, decorrenti dalla stipulazione del contratto, dietro versamento del corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale.

Alla sua scadenza, che può essere automaticamente prolungata per il raggiungimento del periodo dell'anno nel quale sono consentite le operazioni d'estumulazione, previa affissione

d'avviso pubblico e notifica ai familiari, se reperibili, il custode estumulerà il feretro e lo inumerà in una fossa disponibile dei campi comuni, qualora non accada l'ipotesi prevista nel successivo art.45.

#### **ART. 44**

### **TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA AGLI EREDI**

Alla morte del concessionario, il diritto di disporre dei loculi e delle sepolture private a concessione perpetua o novantanovenne passa all'erede.

Qualora siano più di uno, entro sei mesi dalla morte del concessionario dovranno comunicare all'ufficio competente, il nominativo della persona che eserciterà i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, cui il Comune si rivolgerà per ogni necessità.

In caso di mancata nomina il Comune provvederà d'ufficio partendo dal più anziano d'età.

#### **ART. 45**

### **REIMPIEGO LOCULI OCCUPATI**

A domanda degli eredi del concessionario, è consentito il riutilizzo del loculo a concessione perpetua o concesso per un periodo superiore a 50 anni, previa estumulazione del feretro tumulato da almeno 40 anni.

Il riutilizzo è soggetto al pagamento di un corrispettivo stabilito in tariffa.

#### **ART. 46**

### **REIMPIEGO DI SEPOLTURE PRIVATE COMPLETAMENTE OCCUPATE**

A domanda degli eredi del concessionario, da inoltrarsi all'ufficio competente, può essere consentito il riutilizzo della tomba di famiglia a concessione perpetua o concessa per un periodo superiore a 50 anni, la cui capienza sia esaurita, previa estumulazioni dei feretri tumulati da almeno 40 anni.

Il riutilizzo di ogni nicchia, che nel caso di concessione a tempo determinato, s'intende limitato alla scadenza della concessione stessa, salvo rinnovo, è soggetta al pagamento di un corrispettivo pari al 10% del valore medio di un loculo di nuova costruzione.

Il feretro estumulato sarà soggetto al trattamento di cui all'art.86 del D.P.R. n.285/1990 salvo quanto previsto dall'art.38 del presente regolamento.

Il corpo mineralizzato, dopo essere stato raccolto nella prescritta cassetta metallica potrà essere collocato senza alcuna ulteriore spesa nella sepoltura privata da cui fu tolto.

#### **ART. 47**

### **CONCESSIONE DI COLOMBARI PER CASSETTE METALLICHE**

I colombari per ospitare le ossa risultanti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, saranno concessi per la durata di 20 (venti) anni, rinnovabili.

Trascorso tale periodo, le ossa saranno accolte nell'ossario comune previa comunicazione ai parenti, se esistenti e reperibili, o traslate in altro sepolcro.

## **ART. 48**

### **TUMULAZIONE IN LOCULI CONCESSI O SEPOLTURE PRIVATE ESISTENTI.**

Qualora il concessionario non abbia dichiarato espressamente nell'atto della concessione quali membri della famiglia debbano essere tumulati in loculi o in sepolture private vi verranno sepolti i parenti dello stesso in linea retta ed i relativi coniugi, in ordine di decesso, fino al completamento del sepolcro.

Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere in deroga al comma precedente, la tumulazione di parenti in linea collaterale e d'affini in linea retta e collaterale.

In via eccezionale, per richiesta del concessionario o dei suoi eredi, può essere autorizzata la tumulazione, in loculi o in sepolture private, di persone non parenti né affini, che in vita abbiano coabitato a lungo col richiedente e legate da vincoli d'affetto e d'amicizia.

In tutti i casi previsti nel presente articolo il periodo di tumulazione non può essere inferiore a 40 anni. Nel caso di concessione a tempo determinato il periodo di tumulazione durerà fino alla scadenza della concessione.

Qualora su un'area sia stata costruita, dal concessionario, una sepoltura privata con il concorso di terzi, è consentita la regolarizzazione della situazione di fatto, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa richiesta congiunta di tutte le parti interessate da cui risultino i concorrenti nella spesa, gli attuali richiedenti il diritto di uso della tomba, ripartizione dei posti – salma compresi nella medesima e la dichiarazione che la richiesta non è oggetto di lucro.

A dimostrazione di quest'ultima circostanza, è ammessa la produzione di prove documentali e testimoniali.

L'ufficio competente, sulla scorta degli atti e documenti previsti nei precedenti due commi, redigerà una dichiarazione attestante gli aventi diritto all'uso della tomba.

Qualora sia provato che la richiesta di regolarizzazione di cui al comma precedente, abbia comportato il pagamento di compensi, la concessione sarà revocata .

## **ART. 49**

### **RINUNCIA ALLA CONTITOLARITA' DI LOCULI**

I contitolari della concessione di loculi possono, qualora non abbiano più interesse a continuare i rapporti in atto, rinunciare gratuitamente alla concessione con dichiarazione motivata indirizzata all'ufficio competente.

L'ufficio competente, se i restanti contitolari lo richiedano, concede loro i loculi rinunciati verso un corrispettivo pari al 20% del valore di un loculo nuovo in posizione corrispondente.

Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

## **ART. 50**

### **PRECEDENZA FRA AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA**

Quando gli aventi diritto alla sepoltura in un sepolcro sono più di uno, la precedenza è data per morte.

In caso di commorienza la precedenza è data al più anziano di età.

## **ART. 51**

### **PERSONE ABILITATE A DISPORRE DEL CADAVERE**

Del cadavere di una persona, quando non vi siano disposizioni particolari espresse in vita dal defunto, dispongono in ordine le seguenti persone, legate da più stretto vincolo di parentela: coniuge, figli, genitori, fratelli, affini.

## **ART. 52**

### **CONCESSIONI DI CUI NON E' DOCUMENTABILE LA TITOLARITA'**

Qualora a causa d'eventi bellici o per il lungo tempo trascorso non siano reperibili gli atti di concessione, su istanza di coloro che vantano il diritto d'uso, sarà individuata la titolarità della concessione, attraverso prove documentali o testimoniali e sarà redatta, a cura dell'ufficio competente, una dichiarazione da cui risulti la circostanza del diritto d'uso.

Detta dichiarazione sostituirà, a tutti gli effetti, l'atto di concessione.

## **ART. 53**

### **SEPOLTURE PRIVATE E LOCULI ABBANDONATI**

Le sepolture private ed i loculi di cui non sia possibile individuare il concessionario o gli aventi diritto o persone comunque tenute alla loro cura, rientreranno nella disponibilità del Comune il quale ne avrà cura, riordinandoli nel rispetto di coloro che vi furono sepolti, fino al compimento dei 50 anni dall'ultima sepoltura.

Trascorso tale periodo, l'ufficio competente, dispone le estumulazioni delle salme, la collocazione dei resti in apposita urna da conservare nell'ossario con l'indicazione della loro provenienza, la riconcessione dei loculi.

## **ART. 54**

### **TUMULAZIONE PROVVISORIA**

E' consentito il prestito gratuito di loculi fra privati in caso d'indisponibilità di loculi da concedere.

In tal caso sono autorizzate tumulazioni provvisorie in loculi messi a disposizione da privati concessionari alle seguenti condizioni:

- a) Contestuale obbligatoria prenotazione per la concessione di un loculo di nuova costruzione previo versamento di un anticipo, a titolo di cauzione non fruttifera, secondo la tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale. Il saldo del corrispettivo della concessione e le spese contrattuali saranno effettuate al momento della stipulazione del contratto di concessione del loculo individuato all'ultimazione di nuovi loculi.
- b) Le salme provvisoriamente tumulate in loculi prestati dovranno essere trasferite per la sepoltura definitiva non appena completata la costruzione di nuovi loculi.
- c) In caso d'inadempienza del richiedente, a quanto stabilito al punto b), il Comune vi provvederà individuando la soluzione più idonea e con incameramento della cauzione, fatto salvo ed impregiudicato il recupero delle maggiori spese.

## **ART.55**

### **OBBLIGO ALLA RETROCESSIONE DI LOCULI**

Si fa obbligo ai concessionari o aventi causa fuori dei casi di cui agli art.45 e 46, di retrocedere al Comune i loculi, che si rendessero liberi in seguito a traslazione delle salme o dei resti mortali in tombe di famiglia, oppure in seguito al trasferimento delle salme stesse in altri Comuni.

Per le retrocessioni, il Comune corrisponderà l'indennizzo determinato con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

**Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 65 del 30/08/2002.**

**Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13/04/2006.**